





**Associazione Didattiche Subacquee**



**Recreational Scuba Training Council**





Consulta delle Didattiche Subacquee



**SITUAZIONE LEGISLATIVA ATTUALE  
IN AMBITO SUBACQUEO:**

**NESSUNA LEGGE.....**

**DI CONSEGUENZA NON ESISTONO LE FIGURE DI:  
ISTRUTTORE SUBACQUEO,  
GUIDA SUBACQUEA,  
SCUOLA SUB,  
MENTRE I DIVING SONO CONSIDERATI  
COME PRESTATORI DI SERVIZI  
IN AMBITO TURISTICO**


**IL VUOTO LEGISLATIVO NAZIONALE DETERMINA  
CONFUSIONE E SOVRAPPOSIZIONE DI NORME,  
PERCHÉ PER COLMARE QUESTO VUOTO  
REGOLAMENTANO LA SUBACQUEA:**

**CAPITANERIE DI PORTO  
REGIONI**

**AREE MARINE PROTETTE  
ENTI LOCALI**

**SPESSO GLI ENTI CITATI  
NON HANNO ESPERTI IN MATERIA,  
QUINDI EMANANO NORME CONFUSE,  
A VOLTE IMPOSSIBILI DA RISPETTARE.**

**ESISTONO NORME ISO  
PER L'ATTIVITÀ SUBACQUEA,  
MA NON VENGONO UTILIZZATE  
DA QUESTI ENTI**



**QUESTA SITUAZIONE  
CREA PROBLEMI  
A TUTTO IL MONDO  
DELLA SUBACQUEA!**



**CI VUOLE UNA LEGGE NEL SETTORE  
E QUELLA IN DISCUSSIONE  
NON HA SCOPI "REPRESSIVI" E  
NON É UN'OPERAZIONE "DI LOBBY"**

**LA LEGGE NAZIONALE RICALCA  
LEGGI REGIONALI CHE PRIMA  
DI ESSERE STRAVOLTE DALLA  
BUROCRAZIA ERANO PERFETTE!**

The background features a stylized graphic with wavy lines in shades of cyan and blue on the left, and a red and white diver's flag on the right. A large, faint watermark of the letters 'A.P.D.' is visible in the center. The text is overlaid on this graphic.

**ESAMINIAMO QUINDI  
I VARI ARTICOLI  
DELLA LEGGE  
IN DISCUSSIONE  
AL PARLAMENTO**

BOZZA DI TESTO UNIFICATO DELLE PROPOSTE DI LEGGE C. 344 E C. 2369  
“Disciplina delle attività subacquee e iperbariche”

Capo I  
ORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ SUBACQUEE

Art. 2  
Ambito di applicazione

**1. Per attività subacquee si intendono le attività svolte, con l'ausilio di autorespiratori, in ambiente iperbarico, acquo o gassoso; le attività subacquee si distinguono in due differenti settori, con finalità diverse:**

**a) lavori subacquei e iperbarici, effettuati da operatori subacquei e imprese di lavori subacquei e iperbarici, regolamentati dal capo II;**

**b) servizi subacquei di carattere ricreativo, effettuati da istruttori subacquei, guide subacquee, centri di immersione e di addestramento subacqueo, organizzazioni didattiche subacquee, regolamentati dal capo III.**

2. Le attività svolte nell'ambito delle Forze armate, di Polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, dei servizi di protezione civile, nonché quelle svolte nell'ambito delle strutture giudiziarie e penitenziarie, nonché le attività iperbariche svolte nell'ambito di strutture sanitarie ed ospedaliere sono regolamentate, anche in deroga alle disposizioni della presente legge, dalle normative relative alle amministrazioni di appartenenza.

Capo III  
ISTRUTTORI SUBACQUEI, GUIDE SUBACQUEE, CENTRI DI IMMERSIONE  
E DI ADDESTRAMENTO SUBACQUEO, ORGANIZZAZIONI DIDATTICHE SUBACQUEE

**Art. 19**  
**(Definizioni)**

1. Per immersione subacquea di tipo ricreativo si intende l'insieme delle attività ecosostenibili, effettuate in mare o acque interne, da una o più persone e finalizzate all'addestramento, a escursioni subacquee libere o guidate, allo studio dell'ambiente e delle sue forme di vita diurna e notturna, all'effettuazione di riprese video e fotografiche, nonché qualunque altra iniziativa riconducibile all'utilizzazione, da parte della persona, del proprio tempo libero.

Tali attività, se effettuate con autorespiratore, devono essere svolte solo da persone in possesso di un brevetto subacqueo, rispettando i limiti di profondità, le procedure e gli standard operativi stabiliti dall'organizzazione didattica certificante.

Sono escluse dalle disposizioni della presente legge le attività subacquee organizzate da federazioni sportive, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e da associazioni e società affiliate ai predetti enti.

2. Per brevetto subacqueo si intende un attestato di addestramento, rilasciato esclusivamente da un istruttore subacqueo ed emesso dall'organizzazione didattica subacquea di cui al comma 6 a cui l'istruttore stesso appartiene, previa frequentazione del relativo corso teorico-pratico.

3. È istruttore subacqueo chi, in possesso di corrispondente brevetto, rilasciato dalle organizzazioni didattiche di cui al comma 6, insegna a persone singole o a gruppi, anche in modo non esclusivo e non continuativo, le tecniche dell'immersione subacquea a scopo ricreativo, in tutti i suoi livelli e specializzazioni.

L'istruttore subacqueo può svolgere anche l'attività di guida subacquea.

4. È guida subacquea chi, in possesso di corrispondente brevetto, anche in modo non esclusivo e non continuativo:

- a) assiste l'istruttore subacqueo nell'addestramento di singoli o gruppi di persone;
- b) accompagna in immersione singoli o gruppi di persone, in possesso di brevetto.

5. Sono centri di immersione e di addestramento subacqueo le imprese e le organizzazioni senza scopo di lucro che offrono supporto all'immersione e all'addestramento subacqueo, che hanno la disponibilità di risorse di tipo logistico, organizzativo e strumentale.

6. Sono organizzazioni didattiche subacquee, ai sensi dell'articolo 23, le imprese o associazioni, italiane o estere, che hanno come oggetto sociale principale, ancorché non esclusivo, l'attività di formazione per l'addestramento alle immersioni subacquee, dal livello di inizio dell'attività a quello di istruttore subacqueo, nonché la fornitura di materiali didattici e servizi a istruttori, guide e centri subacquei.

## Art. 20

### Esercizio dell'attività di istruttore subacqueo e di guida subacquea

1. L'attività di istruttore subacqueo e di guida subacquea può essere svolta, su tutto il territorio nazionale, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria:

- a) all'interno dei centri di immersione e di addestramento subacqueo;
- b) all'interno delle organizzazioni senza scopo di lucro;
- c) in modo autonomo.

2. Ai fini dell'esercizio dell'attività le guide e gli istruttori subacquei devono possedere i seguenti requisiti:

- a) maggiore età;
- b) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea. Sono equiparati i cittadini di Stati non facenti parte dell'Unione europea che siano in possesso di un valido titolo di soggiorno rilasciato in conformità alle previsioni della disciplina nazionale in materia di immigrazione;
- c) godimento dei diritti civili e politici, salvo che non sia intervenuta riabilitazione;
- d) diploma della scuola dell'obbligo o titoli equipollenti se conseguiti all'estero;
- e) brevetto di istruttore subacqueo o di guida subacquea rilasciato, al termine di un apposito corso e previo superamento del relativo esame teorico e pratico, esclusivamente da un'organizzazione didattica iscritta nell'elenco nazionale di cui all'articolo 23;
- f) copertura assicurativa individuale mediante polizza di responsabilità civile per i rischi derivanti alle persone dalla partecipazione alle attività svolte; sono valide a tale fine anche le poliz-

ze cumulative stipulate dal centro d'immersione o dalle associazioni o organizzazioni nel quale la guida o istruttore esercita la propria attività, purché sia provato il rapporto di collaborazione;

g) copertura assicurativa per rischi derivanti a dipendenti, collaboratori, che svolgano attività di guida o istruttore, a seguito di incidenti connessi alle attività svolte;

h) idoneità medica secondo quanto richiesto dall'Agenzia o dalla Federazione certificante, riconosciuta dal CONI o convenzionata con un'organizzazione riconosciuta dal CONI. la cui attestazione deve essere conforme a quanto previsto dalla legislazione vigente in tema di tutela dell'attività sportiva agonistica.

## **Art. 21**

### **Esercizio dell'attività di centro di immersione e di addestramento subacqueo**

1. L'apertura e l'esercizio dell'attività dei centri di immersione e di addestramento subacqueo è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

- a) iscrizione presso la CCIAA;
- b) partita IVA;
- c) disponibilità di una sede per lo svolgimento delle attività teoriche;
- d) disponibilità di attrezzature specifiche per le immersioni, conformi alle normative europee, ove previste, e in perfetto stato di funzionamento;
- e) disponibilità di attrezzature di primo soccorso, con requisiti conformi alle disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché di personale addestrato al primo soccorso.

A tale fine, i corsi in materia di sicurezza e pronto soccorso effettuati dalle organizzazioni didattiche subacquee iscritte nell'elenco nazionale di cui all'articolo 23, sono ritenuti validi ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, e al decreto legislativo 29 luglio 2008, n. 146, e successive modificazioni;

f) copertura assicurativa di cui alla lettera g) del comma 2 dell'articolo 20.

2. I centri di immersione e di addestramento subacqueo, nell'esercizio della propria attività, devono avvalersi di guide e di istruttori in regola con i requisiti di cui all'articolo 20, comma 2.

## Art. 22

### Organizzazioni senza scopo di lucro

1. Ai fini dell'esercizio delle attività le organizzazioni senza scopo di lucro devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

*a)* atto costitutivo registrato e statuto;

*b)* codice fiscale;

*c)* disponibilità di una sede per lo svolgimento delle attività teoriche;

*d)* disponibilità di attrezzature specifiche per le immersioni, conformi alle normative europee, ove previste, e in perfetto stato di funzionamento;

*e)* disponibilità di attrezzature di primo soccorso, con requisiti conformi alle disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché di personale addestrato al primo soccorso, prevedendosi, a tale fine, che i corsi in materia di sicurezza e pronto soccorso, effettuati dalle organizzazioni didattiche subacquee iscritte nell'elenco nazionale di cui all'articolo 23, sono ri-



tenuti validi ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, e al decreto legislativo 29 luglio 2008, n. 146, e successive modificazioni;

f) copertura assicurativa mediante polizza di responsabilità civile per rischi derivanti a dipendenti, collaboratori, persone e cose, a seguito di incidenti connessi alle attività svolte.

### **Art. 23**

#### **Elenco nazionale delle organizzazioni didattiche delle attività subacquee per il settore ricreativo**

1. Presso il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del Turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito l'elenco nazionale delle organizzazioni didattiche che si dedicano all'addestramento delle attività subacquee per il settore ricreativo. Alle organizzazioni didattiche iscritte nell'elenco è demandato e riconosciuto il compito di organizzare tale addestramento, direttamente oppure attraverso i propri istruttori, nonché di rilasciare l'attestato previsto dal comma 2 dell'articolo 19.

2. I brevetti delle organizzazioni didattiche, certificate ai sensi del comma 3, sono accettati come crediti formativi o punteggi ai fini della definizione delle graduatorie di titoli per l'iscrizione ai corsi professionali di OTS, come definiti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, e come prerequisito, laddove necessario per incarichi ed arruolamenti nell'ambito delle Forze armate e del Governo, dei servizi di protezione civile, nonché nell'ambito delle strutture giudiziarie e penitenziarie, e delle istituzioni universitarie e di ricerca scientifica e dalle istituzioni museali. I punteggi di credito o di merito sono stabiliti dalle singole Amministrazioni a cui il richiedente fa riferimento.

3. Possono richiedere l'iscrizione nell'elenco nazionale di cui al comma 1 tutte le organizzazioni didattiche operanti sul territorio nazionale, certificate EN 14153 e 14413 o ISO 24801 e 24802. Le organizzazioni non in possesso delle certificazioni di cui al periodo precedente, qualora dispongano di standard ad esse allineati, possono comunque chiedere l'iscrizione nell'elenco nazionale sulla base di una autocertificazione, che attesti la loro conformità alle normative generali dettate dagli enti certificatori.

4. Ai fini dell'iscrizione nell'elenco nazionale, le organizzazioni didattiche devono presentare una domanda corredata della seguente documentazione:

*a)* nel caso di organizzazioni nazionali od estere operanti come imprese, certificato di iscrizione alla competente CCIAA o certificato di attribuzione della partita IVA;

*b)* nel caso di organizzazioni operanti come organizzazioni senza scopo di lucro, copia dell'atto costitutivo e dello statuto registrati, del certificato di attribuzione di codice fiscale e, nel caso ne sia stata richiesta l'apertura, del certificato di attribuzione della partita IVA;

*c)* nel caso di organizzazioni internazionali, comunitarie o extracomunitarie, che operano attraverso imprese concessionarie del marchio, o come sedi nazionali di società o associazioni, copia degli accordi internazionali di rappresentanza sottoscritti, oppure autorizzazione rilasciata dalla sede centrale internazionale all'utilizzo del marchio e del sistema di insegnamento, o certificato di iscrizione alla competente CCIAA, se operanti come imprese, o certificato di attribuzione della partita IVA;

*d)* copia degli standard didattici di riferimento;

*e)* dettagliato elenco dei sussidi didattici utilizzati per la formazione, manuali, audiovisivi e altri eventuali supporti. Per le organizzazioni internazionali i sussidi didattici devono essere prodotti in lingua italiana.

5. All'istituzione e al funzionamento dell'elenco di cui al comma 1, si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

#### **Art. 24**

#### **Uso delle denominazioni**

1. La denominazione di "entro di immersione e di addestramento subacqueo" è riservata alle imprese ed organizzazioni senza scopo di lucro in possesso dei requisiti previsti dalla presente legge.

2. Ogni centro di immersione e di addestramento subacqueo ha diritto all'uso esclusivo del proprio nome.

#### **Art. 25**

#### **Attrezzature**

1. Tutte le attrezzature, gli equipaggiamenti collettivi e individuali, le apparecchiature complementari usate, o pronte ad essere usate, nell'attività subacquea, compresi gli impianti per la ricarica dell'aria compressa e delle altre miscele respiratorie, devono essere costruiti, collaudati e utilizzati secondo le prescrizioni legislative vigenti.

2. I soggetti di cui agli articoli 20 e 21 hanno l'obbligo di tenere un registro delle attrezza-

ture e degli equipaggiamenti di loro proprietà, nel quale devono essere annotati tutti i dati attinenti al collaudo e alla manutenzione degli stessi.

3. In caso di omessa tenuta del registro di cui al comma 2, o di inefficienza delle attrezzature o degli impianti usati per l'attività subacquea, la capitaneria di porto o la direzione provinciale del lavoro possono procedere, in base alla gravità delle omissioni o delle inefficienze rilevate, alla temporanea sospensione dell'attività e al sequestro delle attrezzature.

## **Art. 26**

### **Disposizioni finali**

1. Per ottenere l'iscrizione all'elenco nazionale di cui all'articolo 23, le organizzazioni didattiche in possesso delle caratteristiche necessarie e già operanti sul territorio devono presentare la documentazione per l'iscrizione entro sei mesi dalla costituzione dell'elenco stesso. Sono sempre possibili nuove iscrizioni Organizzazioni che abbiano raggiunto successivamente le caratteristiche necessarie per l'iscrizione.

# OBBLIGO DEL BREVETTO PER LE IMMERSIONI?

## ORDINANZA IN VIGORE A VENEZIA

Il responsabile dell'attività dovrà: verificare che i partecipanti all'immersione siano in possesso dei requisiti (abilitazione, brevetti, qualifiche, ecc.) prescritti per l'attività in corso di svolgimento nel rispetto della normativa pertinente a ciascuna delle Federazioni/Associazioni/Agenzie didattiche a cui singolarmente fanno capo.

## ORDINANZA IN VIGORE A TRIESTE

Il subacqueo che utilizza apparecchi ausiliari di respirazione deve essere in possesso di idoneo brevetto e deve operare entro i limiti previsti nel medesimo.

## ORDINANZA IN VIGORE A SANTA MARGHERITA LIGURE

Il responsabile dell'unità navale deve annotare su apposito registro, prima della partenza, l'elenco dei partecipanti all'immersione, con l'indicazione dei brevetti posseduti.

**PURTROPPO LA FINE DELLA LEGISLATURA  
SI AVVICINA E PROBABILMENTE ANCHE  
QUESTA PROPOSTA DI LEGGE DECADRÀ**

**DOBBIAMO PERÒ LAVORARE  
TUTTI INSIEME AFFINCHÉ  
NELLA PROSSIMA LEGISLATURA  
SI RIESCA AD AVERE UNA LEGGE  
SULLE ATTIVITÀ SUBACQUEE**

**CERCARE DI SFUGGIRE AD UNA  
REGOLAMENTAZIONE È UN ERRORE,  
ORMAI CI SONO TANTE,  
TROPPE NORME NEL SETTORE.**

**UNA "RIVISITAZIONE" UNIVOCA  
A LIVELLO NAZIONALE DI QUESTE  
NORME È ESSENZIALE,  
ANCHE PER MIGLIORARE  
LA QUALITÀ DEL SERVIZIO.**